



COMUNE DI POGGIBONSI
(PROVINCIA DI SIENA)

PROCEDURA DI GARA APERTA CON MODALITA' TELEMATICA PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI IN LOC. BERNINO A POGGIBONSI PER IL PERIODO DI ANNI TRE, RINNOVABILE

**[CODICE CIG 9097136A1B] - Codice CPV: 92610000-0
BANDO DI GARA E DISCIPLINARE DI GARA**

La presente procedura di scelta del contraente viene condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici.

La procedura di Gara è espletata dal Comune di Poggibonsi che opera sulla piattaforma Start attraverso il Responsabile del Procedimento.

La Stazione Appaltante (il soggetto che materialmente stipulerà il contratto) è il Comune di Poggibonsi.

Per richieste di assistenza sull'utilizzo di START si prega di contattare il Contact Center telefonando al numero 0810084010 da lunedì a venerdì dalle ore 08:30 alle 18:30 o scrivendo una mail a start.oe@accenture.com

Caratteristiche della procedura

Indirizzo stazione appaltante	Comune di Poggibonsi, Piazza Cavour n. 2 53036 Poggibonsi (SI)
Tipologia della procedura	Procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016
Codice CPV principale	92610000-0
Eventuale/i Codice/i CPV secondario/i	nessuno
Codice CIG	CIG 9097136A1B – N. GARA 8447924
Termine ultimo per la presentazione delle offerte	Ore 08:30 del 25/03/2022
Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti	Ore 12.00 del 15/03/2022 (10 gg prima della scadenza)
Criterio di Aggiudicazione	Offerta economicamente più vantaggiosa Offerta 80 tecnica — prezzo 20
Valore totale della procedura	€ 3.600.000,00 oltre IVA Valore stimato dell'appalto. Il valore stimato delle prestazioni dei servizi oggetto del presente appalto è quello indicato nel presente bando di gara. Il valore complessivo risultante dall'offerta dell'aggiudicatario costituirà il corrispettivo stimato dell'appalto. L'esatto corrispettivo sarà determinato in base ai prezzi offerti dall'aggiudicatario.
Valore dei costi non soggetti a ribasso	Non previsti oneri di sicurezza
Responsabile Unico del Procedimento	Arch. Vito Disabato
Durata del contratto	3 anni con decorrenza dal verbale di consegna dell'impianto. E' prevista la facoltà del rinnovo per ulteriori tre anni. E' ammessa la proroga tecnica per un tempo strettamente necessario alla definizione di nuova procedura di appalto, massimo 6 mesi.

Luogo di esecuzione del contratto	Luoghi di esecuzione dell'appalto. L'appaltatore realizza le attività previste in relazione al presente appalto presso gli impianti sportivi in Loc. Bernino a Poggibonsi E' previsto sopralluogo obbligatorio.
Termine del procedimento (art. 2, c. 2, L. 241/1990)	180 giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte

In esecuzione della deliberazione di Giunta comunale n.01 del 05/01/2022 e della determinazione a contrarre n.38/GPT del 15/02/2022 del Dirigente del Settore gestione e Pianificazione del Territorio

ALLE ORE 09:00 DEL GIORNO 25/03/2022

o in altra data che sarà comunicata con preavviso dalla Stazione Appaltante e pubblicata nei "chiarimenti"

(DATA SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE: ALLE ORE 08:30 DEL 25/03/2022)

nel Palazzo Comunale di Poggibonsi, Via A. Volta 55, dinanzi al sottoscritto o chi per esso, avrà luogo l'apertura della procedura aperta per la concessione del servizio in oggetto.

AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE

Comune di Poggibonsi – Piazza Cavour n. 2 – 53036 Poggibonsi (SI)

<http://www.comune.poggibonsi.is.it> - tel. (+39) 0577 986 333

Responsabile unico del Procedimento- Arch. Vito Disabato

Profilo di committente: <http://www.comune.poggibonsi.si.it>

La gara sarà svolta interamente con la piattaforma telematica di acquisizione START, messa a disposizione dalla Regione Toscana: <https://start.toscana.it> dov'è presente anche tutta la documentazione di gara.

Secondo quanto previsto dall'art. 216 comma 10, D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (d'ora in poi D.Lgs. 50/2016 o Codice), il Codice AUSA del Comune di Poggibonsi, ex art. 33 ter DL. 179/2012 conv. L. 221/2012, è 0000155126.

Il presente atto è relativo alla concessione, mediante **procedura aperta art. 60, D.Lgs. 50/2016**, della gestione degli impianti sportivi in Loc. Bernino a Poggibonsi per il periodo di anni tre salvo rinnovo espresso per uguale periodo.

Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. La concessione è indetta ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e aggiudicato con il criterio di cui all'art. 95, comma 2.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese relative alla pubblicità della gara (bando e esito), così come previsto dal D.M. Ministero Infrastrutture e dei Trasporti 2 dicembre 2016, stimate in € 2.350,00.

Il contratto sarà stipulato nella forma prevista dalla normativa vigente in materia. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese per la stipula del contratto quali, ad esempio, le spese di bollo, diritti fissi, registrazione.

1. OGGETTO

Il presente atto disciplina la procedura aperta ex art. 60, D.Lgs. n. 50/2016, per la concessione del servizio di gestione degli impianti sportivi in Loc. Bernino a Poggibonsi per il periodo di anni tre salvo rinnovo espresso per uguale periodo, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo di cui all'art. 95, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016.

2. VALORE DELLA CONCESSIONE E DURATA

Il valore complessivo della concessione per l'intero periodo contrattuale è stimato in € 3.600.000,00= (Euro tremilioneisecentomila/00), oneri fiscali esclusi, comprensivo di corrispettivo della gestione di complessivi € 120.000,00 (Euro centoventimila/00) da assoggettare a ribasso in sede di gara, di canone complessivo di € 24.000,00 (ventiquattromila/00) da assoggettare a rialzo in sede di gara, di proroga tecnica. Tale importo è considerato anche ai fini della determinazione del contributo da corrispondere ad ANAC.

L'importo complessivo suddetto è stato calcolato tenuto conto di vari fattori come illustrato nel P.E.F. approvato con deliberazione di Giunta comunale n.120 del 03/08/2021 e facente parte della documentazione di gara. Tale stima ha carattere puramente indicativo, non impegna in alcun modo l'Amministrazione e non costituisce alcuna garanzia di corrispondenti introiti per il Concessionario, che assume interamente a proprio carico il rischio d'impresa inerente la gestione dell'impianto.

Per la presente concessione non sono previsti rischi interferenziali di cui all'art. 26, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008; pertanto, l'importo per oneri della sicurezza da rischi da interferenza è pari a € 0,00.

L'importo definitivo dell'affidamento sarà determinato sulla base del prezzo offerto (oltre IVA di legge) in sede di partecipazione alla gara.

La concessione avrà la durata di n. 3 (tre) anni, con decorrenza dalla data del verbale di consegna dell'impianto, presumibilmente con decorrenza dal 01/06/2022.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 8, Codice, si precisa che, espletate le fasi relative alla procedura di affidamento, il contratto con l'aggiudicatario potrà essere stipulato anche oltre il termine di 60 giorni decorrenti dalla data di efficacia dell'aggiudicazione.

Al termine del periodo contrattuale, il servizio potrà essere rinnovato per uguale periodo a giudizio insindacabile della Amministrazione Comunale. Potrà altresì essere prorogato per consentire lo svolgimento delle procedure di gara necessarie all'individuazione del nuovo fornitore, così come previsto dall'art. 106, comma 11, D.Lgs 50/2016 in base al quale *“La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni più favorevoli per la stazione appaltante”*.

In tal caso, il concessionario è tenuto all'esecuzione della prestazione, oggetto del contratto, agli stessi prezzi, patti e condizioni.

3. CLAUSOLA SOCIALE

La presente concessione è sottoposta all'osservanza delle norme in materia di cessazione e cambio di concessione previste dalla contrattazione collettiva vigente nel settore relativamente all'obbligo di assorbimento della manodopera.

Con riferimento alle mansioni e attività richieste dal Capitolato speciale, è operante la clausola sociale di cui agli artt. 3, lettera qq), 50 e 177, D.Lgs 50/2016 in base alla quale, ai fini della promozione della stabilità occupazionale del personale impiegato e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'operatore economico uscente al fine di garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore di cui all'art. 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e dei relativi contratti integrativi del settore di riferimento per tutti i lavoratori rispettando tutti gli adempimenti contributivi, assicurativi e previdenziali nei loro confronti.

L'affidatario entrante si impegna ad applicare integralmente sia per la parte economica che per la parte giuridico-normativa il CCNL del settore di riferimento.

A tal fine l'aggiudicatario si obbliga all'osservanza di tutte le leggi e delle norme previste dalla contrattazione collettiva di settore in tema di mantenimento dell'occupazione dei lavoratori appartenenti all'impresa cessante.

A tale proposito si precisa che gli addetti impiegati nel contratto in scadenza sono quelli indicati nell'Allegato 2 al CSA.

4. SOPRALLUOGO PREVENTIVO OBBLIGATORIO

In considerazione dell'oggetto della concessione e della particolare complessità degli immobili e strutture oggetto della gestione, ciascun concorrente deve effettuare, **a pena di esclusione**, un sopralluogo preventivo presso i locali dove sarà svolto il servizio. La visita di sopralluogo deve essere fissata con il Servizio Amministrativo della U.O. LL.PP. e Manutenzioni del Comune di Poggibonsi, Via A. Volta 55 esclusivamente previa e-mail, indirizzata a: **operepubbliche@comune.poggibonsi.si.it**

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati o consorziati, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

Dell'avvenuto sopralluogo sarà rilasciata apposita attestazione da parte dell'Amministrazione comunale. Il concorrente dovrà inserire l'attestazione di sopralluogo dichiarare l'avvenuto sopralluogo nell'apposita sez. "ulteriori dichiarazioni" su Start.

5. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

1. Possono partecipare alla gara i seguenti soggetti per i quali non sussistano le cause di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016:

- gli operatori economici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p) del Codice nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del presente codice.

2. Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti:

a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;

b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della [legge 25 giugno 1909, n. 422](#), e del [decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577](#), e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla [legge 8 agosto 1985, n. 443](#);

c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi [dell'articolo 2615-ter del codice civile](#), tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.

d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti. Si precisa che sono ammessi solo raggruppamenti di tipo orizzontale. Non sono previste prestazioni secondarie.

e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui [all'articolo 2602 del codice civile](#), costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi [dell'articolo 2615-ter del codice civile](#);

f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'[articolo 3](#), comma 4-ter, del [decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 9 aprile 2009, n. 33](#);

g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del [decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240](#);

Si intende richiamata la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 7 del 21 ottobre 2010, per la partecipazione di soggetti pubblici o organismi pubblici (ad esclusione delle società di cui all'art. 13 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con L. 4 agosto 2006, n. 248).

Le imprese, ivi compresi i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, ammesse a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. n. 267/1942 modificato con decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 possono concorrere alle condizioni previste nel citato articolo, anche riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. La suddetta condizione prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese vale anche per gli altri soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere e) e g) del D.Lgs. 50/2016 (consorzi ordinari di concorrenti e G.E.I.E).

Per la disciplina di partecipazione delle reti di impresa, si richiama quanto previsto dal Bando tipo ANAC n. 2/2018.

Circa la presentazione della documentazione amministrativa da parte di raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi o concordato con continuità aziendale si vedano più in dettaglio i paragrafi dedicati.

6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

1. Requisiti generali:

Insussistenza delle cause di esclusione previste ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.. Si fa presente che il D.L. n. 135/2018 ha modificato il comma 5 lettera C di detto art. 80, con efficacia dal 15/12/2018.

2. Requisiti di idoneità professionale (ai sensi dell'art. 83 comma 3 D.Lgs. 50/2016)

Il concorrente, a pena di esclusione dalla gara, dovrà dichiarare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 di :

a) essere iscritto al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. e comunque ogni in registri o albi se prescritto dalla legislazione vigente per l'esercizio, da parte del concorrente, dell'attività oggetto di appalto, con indicazione del Codice attività, della forma giuridica e dell'attività dell'impresa.

Comprova: la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di P.A., previa indicazione da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

3. Capacità economico e finanziaria (ai sensi dell'art. 83, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.)

a) aver conseguito per ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari (2019, 2020, 2021), un FATTURATO GLOBALE MINIMO ANNUO non inferiore a complessivi € 600.000,00 (euro seicentomila/00) IVA esclusa. L'operatore economico dovrà fornire tale dato nel *Mod. A.2- DGUE, Parte IV, sezione B punto 1a* indicando esercizio, fatturato e valuta e tenendo conto del prospetto riepilogativo dei costi e dei ricavi contenuto nel P.E.F. presente nella documentazione di gara.

b) aver realizzato negli ultimi tre esercizi un fatturato minimo annuo medio nel settore di attività oggetto del presente appalto (servizi di gestione impianti sportivi) per almeno un importo di € 400.000,00 medio annuo.

c) possedere un adeguato livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali: ai fini dell'ammissione alla gara è ritenuto adeguato il possesso di una polizza di Responsabilità Civile verso Terzi RCT/O per la copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività oggetto del contratto d'appalto - Massimali minimi assicurati: RCT € 4.000.000,00 per sinistro, € 4.000.000,00 per persona, € 4.000.000,00 per danni a cose, RCO € 3.000.000 per sinistro con il limite di € 2.000.000,00 per persona. La polizza dovrà prevedere inoltre la copertura per danni alle cose di terzi in consegna e custodia dell'assicurato, a qualsiasi titolo o destinazione, per un massimale di € 250.000,00.

In relazione alle polizze assicurative di importo inferiore ai valori sopra indicati l'offerta dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno da parte dell'impresa assicuratrice ad adeguare il valore della polizza assicurativa a quelli sopra richiesti, in caso di aggiudicazione.

Si precisa e si prescrive che:

1) per i requisiti di **idoneità professionale** relativi all'iscrizione nel registro delle imprese, nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete deve essere in possesso delle relative iscrizioni;

2) per i requisiti di **capacità economico-finanziaria** come sopra richiesti, nell'ipotesi di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete e consorzi ordinari, questi devono essere posseduti cumulativamente dal

raggruppamento, nonché da ciascuna impresa nella misura minima relativa alla quota di partecipazione indicata.

L'impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria. Si precisa che la richiesta del fatturato minimo annuo, sia generale che specifico per il settore di attività oggetto del presente affidamento, è elemento che concorre ad attestare l'esperienza, anche recente e continuativa, del concorrente.

In attuazione dei disposti dell'articolo 89 del Codice, il **Concorrente** singolo o consorziato, raggruppato o aggregato in rete, ai sensi dell'articolo 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.

Ai fini di quanto sopra, dovrà essere fornita, **a pena di esclusione**, in sede di domanda di partecipazione, tutta la documentazione prevista al comma 1 del suddetto articolo 89 del Codice.

Il **Concorrente e l'impresa ausiliaria** sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito, **a pena di esclusione**, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un Concorrente, e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. **In caso di RTI / consorzio ordinario di concorrenti/rete d'impresa/GEIE**, ai fini del raggiungimento della soglia minima richiesta per l'ammissione ciascuna singola impresa costituente il Raggruppamento/Consorzio ordinario di concorrenti /rete d'impresa/G.E.I.E dovrà apportare parte dei requisiti economico-finanziari richiesti per la partecipazione

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Comprova: la comprova del requisito è fornita ai sensi dell'art. 86 comma 4 Codice mediante i bilanci approvati alla scadenza del termine di presentazione delle offerte o Modello Unico o Dichiarazione IVA;

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86 comma 4 Codice, l'operatore economico che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Stazione appaltante.

4. Capacità tecniche e professionali (ai sensi dell'art. 83, D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.)

Aver gestito nel triennio 2019, 2020, 2021 almeno un impianto natatorio aperto al pubblico per la durata di almeno tre anni continuativi di proprietà di Amministrazioni Comunali, di altri Enti pubblici territoriali o di Società pubbliche o soggetti privati.

L'operatore economico dovrà fornire tali dati nel *Mod. A.2-DGUE, Parte IV, sezione C punto 1b* indicando date, Ente concedente, tipologia impianto gestito.

Comprova: la comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 Codice mediante originale o copia conforme di certificati rilasciati dall'Ente contraente (privato o pubblico) con l'indicazione dell'oggetto, importo e periodo di esecuzione .

Per il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo (punti 2 e 3), i soggetti interessati potranno ricorrere all'istituto dell'avvalimento, secondo quanto previsto dall'art. 89 del D.Lgs. 50/2016. Si rinvia al paragrafo dedicato per la presentazione della relativa documentazione amministrativa.

INDICAZIONI PER R.T.I. E CONSORZI ORDINARI E STABILI.

Nei R.T.I. la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83 comma 8 Codice.

Circa i requisiti di cui ai punti 1 e 2): Tutte le imprese raggruppate/raggruppande o consorziate nonché il Consorzio stabile devono essere in possesso dei suddetti requisiti.

Circa i requisiti di cui ai punti 1 e 2): da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete medesima, nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Circa i requisiti di cui al punto 3) e 4) per i RTI e Consorzi ordinari:

Il requisito di cui al punto 3 deve essere soddisfatto dal RTI nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

Il requisito di cui al punto 4: Nel caso di RTI orizzontale il requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Nell'ipotesi di RTI verticale il servizio principale deve essere posseduto dalla mandataria.

Circa i requisiti di cui al punto 3 e 4 Per i Consorzi ex lett. b e c art. 45 c. 2 Codice): per i Consorzi di cui alla lett. b), direttamente dal Consorzio stesso, per i Consorzi di cui alla lett. c) (STABILI) dal Consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al Consorzio.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

7. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del Codice, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice e di idoneità professionale.

Si fa presente che:

1) Non è consentito, in relazione alla presente concessione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un partecipante nonché che partecipino al presente affidamento sia l'impresa ausiliaria sia il soggetto partecipante che si avvale dei requisiti.

2) Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione, in relazione alle prestazioni oggetto della concessione.

3) E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

4) L'ausiliaria può assumere il ruolo di subconcessionario nei limiti dei requisiti prestati.

5) Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione appaltante impone, ai sensi art. 89 c. 3 Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

6) L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti.

Per la presentazione della documentazione amministrativa si veda più in dettaglio il paragrafo dedicato.

8. SUB CONCESSIONE

Per la peculiarità del servizio pubblico da gestire, la sub concessione è ammessa, secondo quanto previsto dall'art. 27 del Capitolato, per i seguenti servizi:

- per il servizio di istruzione e vigilanza bagnanti,
- per le parti non essenziali del servizio,
- per singole attività gestionali,
- per il servizio bar

ed in generale per tutte quelle attività non rientranti tra i doveri tipici del Gestore.

9. GARANZIA PROVVISORIA E IMPEGNO AL RILASCIO DELLA GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA

L'offerta è corredata da:

1) una **garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari a **€ 1.200,00 (Euro Milleduecento\00)**, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice in merito alle riduzioni.

2) una **dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale dello Stato (qualsiasi filiale provinciale della Banca d'Italia o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la tesoreria provinciale.

- fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito (**NONCHE' IL CIG DELLA GARA**);
- essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. **Dal 25/04/2018 e in vigore il D.M. 19/01/2018 n. 31 Regolamento con cui si adottano gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie ex D.Lgs. 50/2016. Ai sensi dell'art. 1 comma 5 di detto D.M. i concorrenti presentano le schede tecniche contenute nell'All. B a detto Decreto compilate e sottoscritte dal garante e dal contraente.**

- avere validità per 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione dell'offerta.

- prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
- la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
- la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

La garanzia provvisoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D.Lgs. n. 82/2005).

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva viene calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

- in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

N.B.: E' sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. E' onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte.

E' sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Per le modalità di presentazione della garanzia fideiussoria si veda il paragrafo dedicato.

10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DI ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€140** secondo le modalità di cui alla deliberazione dell'ANAC. n. 1121 del 29/12/2020 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

Si rinvia alle modalità stabilite dai par. 4.2 e 4.3 delle Istruzioni operative per il pagamento sul sito di ANAC al seguente link: http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/home/_riscossioni#OE.

Qualora non venga prodotta, nella documentazione di gara, la ricevuta di pagamento del contributo detta mancanza può essere sanata mediante soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, **a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.**

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara

11. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE

ART. 95, comma 2, D.LGS 50/2016 – valutazione delle offerte e attribuzione del punteggio – Linee Guida ANAC n. 2

La gara sarà aggiudicata alla migliore offerta selezionata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 sulla base della seguente ripartizione:

- OFFERTA ECONOMICA: per la valutazione economica, sarà attribuibile un punteggio massimo di 20 punti su 100;

- OFFERTA TECNICA: per la valutazione tecnica, sarà attribuibile un punteggio massimo di 80 punti su 100 come da sottostante prospetto:

Per formulare l'offerta tecnica l'impresa concorrente dovrà redigere, una RELAZIONE Descrittiva – in lingua italiana da redigersi con il carattere **Times New Roman, dimensione 12** – che valorizzi quanto indicato nei rispettivi punti e che **NON** dovrà superare le **4 pagine (= 4 facciate formato A4)**, indice, frontespizio e allegati esclusi.

Nella valutazione delle offerte tecniche, la Commissione prenderà in esame la relazione presentata fino al numero massimo di facciate indicate per ciascuno e, pertanto, non terrà conto delle ulteriori facciate presentate.

Gli 80 punti saranno attribuiti secondo i CRITERI di cui all'Allegato "Criteri di Affidamento" parte integrante e sostanziale del presente bando/disciplinare

Ai sensi della Linea Guida ANAC n. 2 relativa all'offerta economicamente più vantaggiosa per il criterio di attribuzione dei punteggi per i criteri di natura qualitativa è utilizzato il sistema previsto dalla lett. a), paragrafo 5 di dette Linee, cioè attribuzione discrezionale di un coefficiente corrispondente a un giudizio, da parte di ciascun Commissario di gara, in base al quale:

1) Per ogni subcriterio qualitativo di ogni offerta, ciascun Commissario attribuisce un coefficiente, variabile tra 0 e 1, facendo riferimento alla seguente griglia di valori:

Giudizio Coefficiente

ECCELLENTE 1
MOLTO BUONO 0,75
BUONO 0,50
DISCRETO 0,25
SUFFICIENTE 0

2) Viene calcolata la media dei subcoefficienti attribuiti da ciascun commissario; viene attribuito il valore 1 alla media dei coefficienti più elevata e vengono riparametrate tutte le altre medie dei coefficienti.

3) La distribuzione dei punteggi sarà fatta moltiplicando i valori così ottenuti per il valore ponderale ("peso") di ciascun subcriterio indicato.

4) Si sommano i punteggi attribuiti ai singoli subcriteri qualitativi per ottenere il punteggio dell'offerta tecnica qualitativa di ciascun concorrente.

5) Al punteggio ottenuto per l'offerta tecnica qualitativa si sommano, pertanto, i punti attribuiti ai criteri quantitativi

N.B. In attuazione alla Linea Guida ANAC in materia di offerta economicamente più vantaggiosa si precisa che NON si procederà ad una seconda riparametrazione dei punteggi ottenuti per la parte tecnica.

La Stazione Appaltante decide che per i calcoli suddetti e per la riparametrazione si tenga conto:

- per il coefficiente variabile tra 0 e 1: di n. 4 decimali la cui ultima cifra sia arrotondata per difetto se la successiva è inferiore o uguale a 5, o sia arrotondata per eccesso se la successiva sia superiore a 5;

- per i punteggi parziali per ogni singolo criterio nonché per il punteggio complessivo: n. 2 decimali la cui ultima cifra sia arrotondata per difetto se la successiva è inferiore o uguale a 5, o sia arrotondata per eccesso se la successiva sia superiore a 5.

Tutto quanto proposto dalla ditta nell'offerta tecnica andrà ad integrare, previo consenso dell'Amministrazione Comunale, il capitolato speciale, e costituirà obbligo contrattuale passibile di penalità in caso di inadempienza.

Le offerte che risultano inadeguate o incongrue rispetto alle prescrizioni indicate nei documenti di gara non saranno ammesse alla fase successiva della gara.

La Commissione potrà decidere di chiedere chiarimenti volti ad esplicitare aspetti delle offerte tecniche che non risultino chiari.

Risulterà aggiudicatario il concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto dato dalla somma del punteggio ottenuto per l'offerta tecnica e quello ottenuto per l'offerta economica.

Si applica l'art. 95, comma 12, D.Lgs 50/2016 in base al quale le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

12. OFFERTA ECONOMICA.

Il punteggio massimo attribuibile di punti 20, è calcolato come segue:

E1 - Aumento del canone punti 2

E2 - Riduzione contributopunti 18

Così come previsto dalle Linee Guida ANAC attuative del Nuovo Codice D.Lgs.50/2016 n. 2 in materia di offerta economicamente più vantaggiosa, l'Amministrazione provvede alla determinazione dei coefficienti riferiti all' elemento del prezzo utilizzando le seguenti formule:

E1) Il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula:

$$X_n = \frac{C_{mi} \times 2}{C}$$

Dove:

X_n = punteggio attribuito al concorrente ennesimo

C = Aumento annuo più alto, espresso in euro

C_{mi} = Aumento annuo di ciascuna offerta, espresso in euro

E 2) Il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula:

$$X_n = \frac{O \times 18}{O_c}$$

dove:

X_n = punteggio attribuito al concorrente ennesimo

O = offerta economica più vantaggiosa, espressa in euro

O_c = offerta economica presentata dal concorrente in esame, espressa in euro.

Tutti i risultati delle formule e il risultato finale saranno arrotondati al centesimo di punto. Il punteggio complessivo massimo attribuibile è pari a 100 punti.

Il punteggio complessivo di ciascun concorrente sarà calcolato attraverso la somma del punteggio attribuito all'offerta qualitativa ed all'offerta economica. L'aggiudicazione del servizio avverrà a favore del concorrente che avrà conseguito complessivamente il punteggio più alto.

N.B. A parità di punteggio, la gara sarà aggiudicata dando priorità alla offerta economica più bassa.

Gli operatori economici forniscono, su richiesta della Stazione Appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.

Si applica l'art. 97 c. 1, 3, 5, 6 e 7 D.Lgs. n. 50 / 2016 ("offerte anormalmente basse").

13. SVOLGIMENTO DELLA CONCESSIONE

La concessione è disciplinata dal presente atto, dal Capitolato SA, e dalla documentazione di gara complementare e dalle "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana – START" e consultabili all'indirizzo internet: <https://start.toscana.it>

La presente concessione è gestita con il predetto sistema telematico secondo quanto disposto dall'art. 58 D.Lgs. n. 50/2016: le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante **esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana** – accessibile all'indirizzo: <https://start.toscana.it>

14. CHIARIMENTI, COMUNICATI E COMUNICAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE

Ai sensi dell'art. 52 Codice, **tutte le comunicazioni e lo scambio di informazioni** nell'ambito della procedura di gara, avvengono e si danno per eseguite **utilizzando il sistema telematico START** mediante spedizione di messaggi di posta elettronica alla casella di posta elettronica non certificata, indicata dal concorrente nella "domanda di partecipazione" di cui al successivo punto A.1. Il concorrente si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica. In assenza di tale comunicazione l'Amministrazione e il Gestore non sono responsabili per l'avvenuta mancanza di comunicazione.

Eventuali comunicazioni aventi carattere generale, da parte dell'Amministrazione, inerenti la documentazione di gara o relative ai chiarimenti forniti, vengono pubblicate sul Sito nell'area riservata alla gara.

Attenzione: Il sistema telematico di acquisti online della Regione Toscana utilizza la casella denominata noreply@start.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica.

I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come Spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.

In caso di RTI, consorzi ordinari, GEIE, aggregazioni di imprese in rete (anche se non ancora costituiti), la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati.

In caso di consorzi di cui alle lett. b) e c) art. 45 Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

RICHIESTA DI CHIARIMENTI da parte degli operatori economici - Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla gara in oggetto, dovranno essere formulate attraverso l'apposita sezione "chiarimenti", nell'area riservata alla presente gara, su START.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate su START almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Nel caso in cui pervengano in data successiva l'Amministrazione non garantisce che la risposta sia pubblicata nei tempi necessari per l'invio dell'offerta da parte del concorrente.

Ai sensi dell'art. 74 c. 4 Codice, le RISPOSTE a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte **mediante e mail all'operatore che formulato la domanda e mediante pubblicazione in forma anonima su START.**

Pertanto, si invitano TUTTI gli operatori economici interessati alla procedura a controllare costantemente la sezione "CHIARIMENTI" della gara per verificare eventuali risposte date dall'Amministrazione.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

COMUNICATI DELL'AMMINISTRAZIONE: Sempre nella area "CHIARIMENTI" della gara l'Amministrazione può pubblicare dei comunicati relativi alla gara (come per esempio la convocazione delle sedute della Commissione) con invio o meno di e mail agli operatori economici. Si consiglia, pertanto, TUTTI gli operatori interessati alla procedura a controllare costantemente detta sezione della gara su START.

COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76 c. 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, la PEC da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76 comma 5 Codice.

Eventuali modifiche all'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione Appaltante; diversamente la stessa declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

15. SOCCORSO ISTRUTTORIO ART. 83 COMMA 9, D.LGS. n. 50/2016

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice. A tal fine, si rinvia a quanto previsto in materia dalle deliberazioni ANAC.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un termine di **4 (quattro) giorni** - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, assegnando al concorrente un termine perentorio **a pena di esclusione**.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione del concorrente** dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

16. PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL'ESECUTORE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere allo scorrimento della graduatoria approvata in sede di gara, in caso di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88 comma 4 ter del D.Lgs. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto (Art. 110 D.Lgs. 50/2016).

17. REQUISITI INFORMATICI PER PARTECIPARE ALL'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE

La partecipazione alle procedure di scelta del contraente svolte telematicamente è aperta, previa identificazione, a tutti gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti richiesti dalla singola procedura di gara.

Per poter operare sul sistema gli Utenti dovranno essere dotati della necessaria strumentazione.

Al fine di verificare che la propria strumentazione hardware/software abbia la configurazione minima per l'utilizzo di START si INVITANO gli operatori economici a contattare direttamente il gestore di START ai seguenti indirizzi:

- tel. 0810084010 (da lunedì a venerdì dalle ore 08:30 alle ore 18:30)

- mail start.oe@accenture.com

18. MODALITA' DI IDENTIFICAZIONE SUL SISTEMA TELEMATICO

Gli operatori economici dovranno identificarsi sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana accessibile all'indirizzo: <https://start.toscana.it/>

Per identificarsi, i fornitori dovranno completare la procedura di registrazione on line presente sul Sistema.

La registrazione, completamente gratuita, avviene preferibilmente utilizzando un certificato digitale di autenticazione, in subordine tramite userid e password. Il certificato digitale e/o la userid e password utilizzati in sede di registrazione sono necessari per ogni successivo accesso ai documenti della procedura.

L'utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (User ID) a mezzo della quale verrà identificato dalla Stazione Appaltante e la password.

19. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Per partecipare alla gara dovrà essere inserita nel sistema telematico, nello spazio relativo alla gara di cui trattasi, **entro e non oltre il termine perentorio indicato al par. 1 del presente atto**.

A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL'OFFERTA di cui ai successivi punti **A.1 e seguenti**.

B) DOCUMENTAZIONE TECNICA di cui al successivo punto B (CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA).

C) DOCUMENTAZIONE ECONOMICA di cui al successivo punto C (OFFERTA ECONOMICA).

La documentazione di gara richiesta, prima di essere firmata digitalmente, deve essere convertita in formato PDF/A.

A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL'OFFERTA

A.1) la “**DOMANDA DI PARTECIPAZIONE**”, recante le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio da rendersi ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Detta domanda è generata direttamente dal Sistema. Non è pertanto previsto alcun modello allegato alla documentazione di gara.

Si evidenzia che il concorrente è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. L'Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese dal concorrente e sulla base di queste verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.

L'Amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.

Il concorrente, dopo essersi identificato sul sistema come precisato al precedente paragrafo, dovrà:

- **Accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- **Compilare** il form on line;
- **Scaricare** sul proprio pc il documento generato dal sistema e relativo alla “domanda di partecipazione”;
- **Firmare digitalmente** il documento generato dal sistema. Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute.
- **Inserire** nel sistema il documento firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

In questa domanda, l'operatore economico deve indicare:

- i dati relativi al legale rappresentante;
- la forma di partecipazione assunta dall'operatore economico;
- i dati generali dell'operatore economico, in particolare il C.F. e la PEC;
- i dati relativi a tutti i soggetti, anche cessati dalla carica nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando, che ricoprono o che abbiano ricoperto le cariche richiesti dall'art. 80 c. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 ossia:

o per le imprese individuali: TITOLARE e DIRETTORE TECNICO

o per le società in nome collettivo: SOCI e DIRETTORE TECNICO

o per le società in accomandita semplice: SOCI ACCOMANDATARI e

DIRETTORE TECNICO

o per ogni altra tipo di società o consorzio:

_ MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CUI SIA STATA CONFERITA LA LEGALE RAPPRESENTANZA IVI COMPRESI INSTITORI E PROCURATORI GENERALI, DEI MEMBRI DEGLI ORGANI CON POTERI DI DIREZIONE O DI VIGILANZA oppure DEI SOGGETTI MUNITI DI RAPPRESENTANZA, DI DIREZIONE O DI CONTROLLO,

_ DEL DIRETTORE TECNICO,

_ DEL SOCIO UNICO PERSONA FISICA o DEL SOCIO DI MAGGIORANZA (in caso di Società con meno di 4 soci)

Le dichiarazioni circa l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 Codice devono essere contenute all'interno del Mod. A.2 – DGUE, come di seguito indicato.

A.2 – DGUE) DOCUMENTO UNICO DI GARA EUROPEO – Circolare Ministero Infrastrutture e Trasporti 18 luglio 2016, n. 3.

NELLA COMPILAZIONE DEL MODELLO, SI RACCOMANDA AI CONCORRENTI DI PRESTARE ATTENZIONE AD APPORRE LA “X” IN LINEA CON TUTTE LE CORRISPONDENTI DOMANDE

(in particolare, a tutte le domande della sezione C parte III, lettere b) liquidazione coatta, c) concordato preventivo, e d) e ammesso a concordato con continuità aziendale.)

Ai sensi dell'art. 85, comma 1, primo periodo, del Codice, al momento della presentazione delle domande di partecipazione o delle offerte, il Comune di Poggibonsi accetta il DGUE, redatto in conformità al modello di formulario approvato con il Regolamento dalla Commissione europea n. 2016/7 del 05/01/2016 e adattato alla luce delle disposizioni del Codice dalla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 18/07/2016 n. 3.

Il DGUE fornisce una prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da Autorità pubbliche e/o terzi e consiste in una dichiarazione formale da parte dell'operatore economico di:

- non trovarsi in una delle situazioni di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
- soddisfare i pertinenti criteri di selezione di cui all'art. 83 del Codice;

A tale scopo il Comune di Poggibonsi mette a disposizione, tra la documentazione di gara, il modello di DGUE (Mod. A2-DGUE) così come riformulato dalla Circolare suddetta, file in versione doc, già compilato nella Parte I dalla stessa Stazione Appaltante. Rimane invece a carico dell'Operatore Economico la compilazione di tutte le altre parti ad eccezione della parte V, che non dovrà essere compilata.

Una volta compilato in ogni sua parte, il Mod. A.2-DGUE dovrà essere convertito in formato PDF/A, sottoscritto con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto dell'operatore economico ed inserito sul sistema telematico nell'apposito spazio previsto.

La **Parte I**, contiene i dati del presente affidamento. E' già stata compilata a cura del Comune di Poggibonsi.
La **Parte II**, contiene le informazioni sull'operatore economico e sui propri rappresentanti, sull'eventuale affidamento a capacità di altri soggetti (a fini dell'avvalimento).

ATTENZIONE: Si fa presente che gli operatori economici **che sono tenuti a compilare la domanda generata dal sistema A.1 NON** sono obbligati ad indicare nuovamente nella Parte II, Sezione B, del DGUE i nomi di tutti i soggetti indicati all'art. 80 c. 3 Codice. I nominativi di detti soggetti devono infatti già essere inseriti nella A1. In questo caso nel DGUE è sufficiente riportare solamente il nominativo del soggetto firmatario del D.G.U.E.

Invece, per l'impresa ausiliaria (in caso di avvalimento o negli altri casi), per le consorziate esecutrici, subappaltatori, ecc. - ossia quelle imprese che NON devono compilare la domanda A.1 ma sono tenute a compilare il Mod. A.2-DGUE, **queste DEVONO indicare tutti i soggetti indicati all'art. 80 c. 3 Codice, nella Parte II, Sezione B, del DGUE.**

In caso di **OPERATORI RIUNITI, CONSORZI** si veda il paragrafo dedicato.

In caso di **AVVALIMENTO** (Parte II, Sezione C) si veda il paragrafo dedicato.

In caso di **SUBCONCESSIONE DEI SERVIZI EX ART. 27 DEL CAPITOLATO**, si veda il paragrafo dedicato.

La **Parte III** contiene l'autodichiarazione circa l'assenza di motivi di esclusione dalla gara, come disciplinati dall'art. 80 del Codice in riferimento ai soggetti indicati dall'art. 80, comma 3, del Codice, i cui nominativi devono essere riportati nella domanda A.1.

La **Parte IV** contiene le informazioni relative ai requisiti di selezione previsti dall'art. 83 Codice (requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali) e le informazioni relative alle certificazioni di qualità di cui all'art. 87 Codice.

In particolare:

- il requisito di idoneità professionale dovrà essere indicato nella *Parte IV, Sezione A, punto 1.*

- il requisito economico finanziario dovrà essere indicato nella *Parte IV, Sezione B, punto 2.*

- il requisito di capacità tecniche professionale dovrà essere indicato nella *Parte IV, Sezione C, punto 1b.*

N.B. Al fine di soddisfare i criteri di selezione, NON è sufficiente compilare la sezione α "indicazione globale per tutti i criteri di selezione".

La **Parte V** non va compilata.

La **Parte VI** contiene le dichiarazioni finali con le quali il dichiarante **si assume la responsabilità della veridicità delle informazioni rese e attesta di essere in grado di produrre - su richiesta e senza indugio - i certificati e le altre prove documentali pertinenti**, a meno che l'Amministrazione aggiudicatrice o l'Ente aggiudicatore abbiano la possibilità di acquisire la documentazione complementare accedendo alla Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'art. 81 del Codice e ferma restando l'obbligatorietà dell'utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronici a decorrere dal 18 aprile 2018.

Si evidenzia che, nelle diverse Parti del DGUE, l'operatore economico indica - in corrispondenza al singolo dato, laddove ivi richiesto - anche l'Autorità pubblica o il soggetto terzo presso il quale le Amministrazioni aggiudicatrici o gli Enti aggiudicatori possono acquisire tutta la documentazione complementare a riprova di quanto dichiarato dallo stesso operatore economico.

A TAL FINE, IN UN'OTTICA DI CELERITA' DEL PROCEDIMENTO, LE DITTE SONO INVITATE A PREMUNIRSI DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE PROBATORIA IN CASO DI RICHIESTA DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE, SECONDO QUANTO PREVISTO DALL'ART. 86 E ALLEGATO XVII CODICE.

Per ogni ulteriore precisazione sulla compilazione del D.G.U.E. si rimanda alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 18/07/2016 n. 3 nonché direttamente alle note del formulario DGUE allegato agli atti di gara.

A.3) "Ulteriori Dichiarazioni"

Il soggetto partecipante dovrà inoltre rilasciare le seguenti dichiarazioni, da inserire nella busta amministrativa A:

- si impegna, in caso di aggiudicazione, ad applicare integralmente sia per la parte economica che per la parte giuridico-normativa il CCNL del settore di riferimento. A tal fine l'aggiudicatario si obbliga all'osservanza di tutte le leggi e delle norme previste dalla contrattazione collettiva di settore in tema di mantenimento dell'occupazione dei lavoratori appartenenti all'impresa cessante.

- di aver preso visione della durata del contratto;

- avvenuto sopralluogo preventivo obbligatorio;

- indicare la/le certificazione/i di qualità che consentono la riduzione della cauzione provvisoria allegando altresì le stesse a detto modello.

La **scheda A.3, dovrà essere compilata** utilizzando l'apposito modello disponibile nella documentazione di gara.

Una volta compilata tale scheda dovrà essere convertita in formato PDF/A, sottoscritta con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserita sul sistema telematico nell'apposito spazio previsto.

Riguardo alla presentazione dei tre moduli A.1 – A.2 – A.3 sopradescritti nei casi particolari qui sotto elencati, si vedano più in dettaglio i paragrafi *infra* riportati.

19.1 - OPERATORI RIUNITI (Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE, rete di impresa)

Nel caso in cui l'operatore economico partecipi alla gara come operatore riunito:

La mandataria dovrà compilare, per sé e per conto di ciascuno dei membri dell'operatore riunito, i rispettivi form on line, per procedere alla generazione della corrispondente "domanda di partecipazione" (A1). I form on line corrispondenti ad ogni membro dell'operatore riunito vanno compilati secondo le indicazioni e con le prescrizioni sopra riportate, comprese le dichiarazioni in relazione a eventuali soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;

Per ogni membro dell'operatore riunito dovranno essere specificate, all'interno dell'apposito spazio previsto:

1. la quota percentuale di apporto del requisito tecnico-professionale ed economico finanziario relativamente a tutti i membri dell'operatore riunito;
2. le parti della prestazione e la relativa quota percentuale o le prestazioni che saranno eseguite da tutti i membri dell'operatore riunito;
3. la quota percentuale di esecuzione rispetto al totale delle prestazioni oggetto della concessione relativa a tutti i membri del medesimo operatore riunito;

Le informazioni circa la denominazione degli operatori economici ed il loro ruolo all'interno del raggruppamento devono essere altresì replicate nel riquadro "*Forma di Partecipazione*" di cui alla Sezione A, Parte II del Mod. A.2-DGUE).

OGNUNO dei membri dell'operatore riunito dovrà:

- firmare digitalmente la "domanda di partecipazione" (A.1) generata dal sistema e ad essi riferita, in cui devono essere indicati tutti i soggetti di cui all'art. 80 c. 3 Codice, compresi quelli cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando;

- compilare e firmare digitalmente il Mod A.2-DGUE), ciascuno autonomamente. Per ciascuno degli operatori economici partecipanti è presentato un *DGUE distinto recante le informazioni richieste dalle Parti da II a VI.*

- compilare e firmare digitalmente il Mod A.3 "Ulteriori Dichiarazioni". In merito alla specifica dichiarazione da rendere in questo modello relativa al sopralluogo: in caso di RTC (costituito o costituendo) il sopralluogo dovrà essere effettuato almeno dall'Impresa capogruppo o da una delegata della medesima - con delega scritta, con rilascio dell'attestato intestato alla capogruppo.

Tutta la suddetta documentazione prodotta da ciascuno dei membri dell'operatore riunito deve essere convertita in formato PDF/A, firmata digitalmente dal legale rappresentante ed inserita nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte della mandataria, abilitata ad operare sul sistema START.

Nel caso di partecipazione di raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E. , rete di impresa, GIA' COSTITUIT I deve essere, inoltre, prodotta ed inserita, nell'apposito spazio, da parte dell'operatore economico indicato quale impresa mandataria ed abilitato ad operare sul sistema START :

- **Copia autentica**, rilasciata dal notaio, **dell'ATTO DI COSTITUZIONE di RTC/CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI /GEIE**, (o contratto di rete in caso di rete di imprese) redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata, con le prescrizioni di cui all'art. 48, commi 12 e 13, del D.Lgs. 50/2016, in formato elettronico o mediante scansione del documento cartaceo.

Nel caso di partecipazione di raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E. NON ANCORA COSTITUITI deve essere, inoltre, prodotta ed inserita, nell'apposito spazio, da parte dell'operatore economico indicato quale impresa mandataria ed abilitato ad operare sul sistema START:

- **IMPEGNO** che, in caso di aggiudicazione della gara, gli operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa mandataria.

19.2 - CONSORZI ART. 45, COMMA 2, LETTERE b) e c)

Nel caso in cui l'operatore economico partecipante alla gara sia un CONSORZIO di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) o lettera c) del D.Lgs. 50/2016, IL CONSORZIO STESSO deve:

- compilare i form on line per procedere alla generazione della corrispondente "domanda di partecipazione" (A1), specificando la tipologia di consorzio (consorzio lett. b o consorzio lett. c, comma 2, art. 45 del Codice), indicando le consorziate esecutrici. Inoltre devono essere indicati tutti i soggetti di cui all'art. 80 c. 3 Codice, compresi i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando. Una volta compilata firmarla digitalmente;

- compilare e firmare digitalmente il Mod A.2-DGUE) Le informazioni circa la denominazione delle consorziate esecutrici devono essere altresì replicate nel riquadro "*Forma di Partecipazione*" di cui alla Sezione A, Parte II del Mod. A.2- DGUE).

- compilare e firmare digitalmente il Mod A.3 "Ulteriori Dichiarazioni". In merito alla specifica dichiarazione da rendere in questo modello relativa al sopralluogo: il sopralluogo dovrà essere effettuato almeno dal Consorzio stesso o da un delegato dello stesso - con delega scritta, con rilascio dell'attestato intestato al Consorzio.

Le schede di cui sopra, convertite in formato PDF/A e firmate digitalmente, devono essere inserite nell'apposito spazio previsto sul sistema telematico dal Consorzio.

INOLTRE, OGNI IMPRESA CONSORZIATA per la quale il consorzio concorre indicata nella "domanda di partecipazione" (A1) e/o nel Mod. A2-DGUE) deve:

- compilare e firmare digitalmente il Mod A.2-DGUE) inserendo nella parte II tutti i soggetti di cui all'art. 80 c. 3 Codice

il DGUE e compilato, separatamente, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici ivi indicate.

Pertanto, nel modello di formulario deve essere indicata la denominazione degli operatori economici facente parte di un consorzio di cui al sopra citato art. 45, comma 2, lettera b) o c) che eseguono le prestazioni oggetto del contratto.

- compilare e firmare digitalmente il **Mod A.3 "Ulteriori Dichiarazioni"**. In merito alla specifica dichiarazione da rendere in questo modello relativa al sopralluogo: il sopralluogo dovrà essere effettuato almeno dal Consorzio stesso o da un delegato dello stesso - con delega scritta, con rilascio dell'attestato intestato al Consorzio.

Le schede di cui sopra, convertite in formato PDF/A e firmate digitalmente, devono essere inserite nell'apposito spazio previsto sul sistema telematico dal Consorzio.

Qualora il Consorzio partecipi alla procedura di gara come membro di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E. le schede di cui sopra, rese dal titolare o legale rappresentante o procuratore di ogni impresa consorziata per la quale il consorzio concorre e firmata digitalmente dagli stessi, dovrà essere inserita a sistema a cura del soggetto indicato quale mandatario.

Le imprese consorziate per le quali il consorzio concorre non devono trovarsi nella situazione di cui all'art. 186 bis R.D. 267/1942.

19.3 – AVVALIMENTO

L'operatore economico concorrente deve:

- compilare i form on line per procedere alla generazione della corrispondente "domanda di partecipazione" (A1). Nella stessa devono essere indicati tutti i soggetti di cui all'art. 80 c. 3 Codice, compresi i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando. Una volta compilata firmarla digitalmente;

- compilare e firmare digitalmente il **Mod A.2-DGUE**); indica, in particolare, nella *Parte II, Sezione C)* la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento;

- **produrre il CONTRATTO**, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si **obbliga** nei confronti del concorrente a **fornire i requisiti** e a **mettere a disposizione le risorse** necessarie per tutta la durata della concessione.

L'operatore economico deve **inserire nell'apposito spazio** del sistema telematico il **contratto di avvalimento** in originale in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti, oppure mediante scansione della copia autentica dell'originale cartaceo rilasciata dal notaio.

L'impresa ausiliaria indicata dal concorrente nel Mod. A.2-DGUE) da quest'ultimo prodotto, DEVE:

- compilare il **modello A.4 "SCHEDE IMPRESA AUSILIARIA"**, disponibile nella documentazione di gara in cui è previsto l'IMPEGNO verso il concorrente e verso l'amministrazione a mettere a disposizione per tutta la durata della concessione le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, così come richiesto dall'art. 89 c. 1 del Codice;

- compilare e firmare digitalmente **un modello distinto di A.2-DGUE) - Sezione A e B della Parte II, Parte III, Parte IV e Parte VI.**, in particolare indicando: *nella Sezione B della Parte II i DATI (incluso il loro ruolo) DI TUTTI I SOGGETTI* PREVISTI DALL'ART. 80 c. 3 Codice, compresi i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando.

Il Comune di Poggibonsi verifica il permanere dei requisiti in capo alle imprese ausiliarie nelle successive fasi della procedura, compresa la fase di esecuzione del contratto.

Il modello A.2-DGUE) e A.4 "Scheda Avvalimento" sono firmati digitalmente dal soggetto munito del potere di rappresentanza dell'impresa ausiliaria e devono essere inseriti nell'apposito spazio su START da parte dell'**operatore economico** partecipante alla gara ovvero, in caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE, da parte della mandataria.

L'impresa ausiliaria individuata dal concorrente non deve trovarsi nella situazione di cui all'art. 186 bis, R.D. 267/1942.

N.B.: E' sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

19.4 – ESERCIZIO PROVVISORIO IN CASO DI FALLIMENTO E CONCORDATO CON CONTINUITA' AZIENDALE

Le imprese, ivi compresi i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016:

1) dichiarate fallite ma per le quali il curatore del fallimento è stato autorizzato dal Giudice all'esercizio provvisorio, ai sensi art. 110 c. 3 Codice;

2) ammesse a concordato con continuità aziendale, su autorizzazione del Giudice delegato, sentita ANAC, ai sensi art. 110 c. 3 Codice;

3) ammesse a concordato preventivo con continuità aziendale, o che abbiano depositato il ricorso per l'ammissione al concordato e sono state autorizzate dal Tribunale, ai sensi dell'art. 186 bis del R.D. n. 267/1942 possono concorrere alle condizioni previste nei citati articoli, anche riunite in raggruppamento temporaneo di concorrenti, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. La suddetta condizione prevista per i raggruppamenti temporanei di concorrenti vale anche per gli altri soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 (consorzi ordinari di concorrenti e G.E.I.E).

Dette imprese dichiarano le predette situazioni:

- per i punti 1) e 2) nel 2^a riquadro della *Sezione C Parte III del Mod. A.2-DGUE* .

- Per il punto 3) nel Mod. A3 "Ulteriori dichiarazioni".

CASI 1) E 2) SUDETTI – ESERCIZIO PROVVISORIO IN CASO DI FALLIMENTO e CONCORDATO CON CONTINUITA' AZIENDALE EX ART. 110 C. 3 Codice.

Si applicano i commi 4 e 5 dell'art. 110 Codice.

In particolare,

c. 4: l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto. ANAC, sentito il Giudice delegato, può subordinare la partecipazione alla gara alla necessità che il curatore o l'impresa in concordato si avvalga di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione richiesti per l'affidamento della concessione.

Nel caso di avvalimento, si applica per quanto compatibile l'art. 89 Codice. La ditta utilizza, in detto caso, il riquadro del *Mod. A2-DGUE) Parte III, Sezione C* per indicare l'impresa/e ausiliaria/e.

l'impresa concorrente dovrà:

- compilare i form on line per procedere alla generazione della corrispondente "domanda di partecipazione" (A1). Nella stessa devono essere indicati tutti i soggetti di cui all'art. 80 c. 3 Codice, compresi i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando. Una volta compilata firmarla digitalmente;

- compilare e firmare digitalmente il **Mod A.2-DGUE**); in particolare, IN CASO DI RICORSO ALL'AVVALIMENTO, indicare nella *Parte III, Sezione C*); la denominazione degli operatori economici;

- IN CASO DI RICORSO ALL'AVVALIMENTO, **produrre il CONTRATTO**, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si **obbliga** nei confronti del concorrente a **fornire i requisiti** e a **mettere a disposizione le risorse** necessarie per tutta la durata della concessione e a subentrare all'impresa ausiliaria nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare

regolare esecuzione al servizio nei seguenti casi: a) se l'impresa non è in regola con i pagamenti delle retribuzioni dei dipendenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali; b) se l'impresa non è in possesso dei requisiti aggiuntivi che ANAC individua con apposite Linee Guida.

L'operatore economico deve inserire nell'apposito spazio del sistema telematico il **contratto di avvalimento** in originale in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti, oppure mediante scansione della copia autentica dell'originale cartaceo rilasciata dal notaio.

- Compilare e firmare digitalmente il **Mod. A3 "Ulteriori Dichiarazioni"**.

IN CASO DI RICORSO ALL'AVVALIMENTO, L'impresa ausiliaria, deve:

- Compilare e firmare digitalmente il **modello A.4 "SCHEDE IMPRESA AUSILIARIA"**: disponibile nella documentazione di gara, rendendo la dichiarazione di IMPEGNO verso il concorrente e verso l'amministrazione a mettere a disposizione per tutta la durata del contratto le risorse necessarie all'esecuzione del servizio oggetto di concessione e a subentrare all'impresa ausiliaria nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione al servizio oggetto della concessione nei seguenti casi: a) se l'impresa non è in regola con i pagamenti delle retribuzioni dei dipendenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali; b) se l'impresa non è in possesso dei requisiti aggiuntivi che ANAC individua con apposite Linee Guida

- compilare e firmare digitalmente **un modello distinto** di A.2-DGUE) - *Sezione A e B della Parte II, Parte III, Parte IV e Parte VI.*, in particolare indicando:

nella Sezione B della Parte II i DATI (incluso il loro ruolo) DI TUTTI I SOGGETTI PREVISTI DALL'ART. 80 c. 3 Codice, compresi i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando.

NON E' INCLUSA nel Mod. A.2-DGUE la dichiarazione di impegno di cui sopra.

Detta dichiarazione, come già detto, DEV'ESSERE RESA nel Mod. A.4-"Scheda avvalimento" di cui sopra.

Il Comune di Poggibonsi verifica il permanere dei requisiti in capo alle imprese ausiliarie nelle successive fasi della procedura, compresa la fase di esecuzione del contratto.

L'impresa ausiliaria individuata dal concorrente non deve, a sua volta, trovarsi nella situazione di cui all'art. 186 bis R.D. 267/1942.

In ogni caso i concorrenti che dichiarano di trovarsi in una situazione ex art. 186 bis R.D. 267/1942 non possono ricorrere a più di una impresa ausiliaria

Il modello A.2-DGUE) e A.4 sono firmati digitalmente dal soggetto munito del potere di rappresentanza dell'impresa ausiliaria e devono essere inseriti nell'apposito spazio su START da parte dell'**operatore economico** partecipante alla gara ovvero, in caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE, da parte della mandataria.

CASO 3) SUDETTO - IMPRESE AMMESSE A CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA AZIENDALE AI SENSI DELL'ART. 186 BIS DEL R.D. 267/1942 O CHE ABBIANO DEPOSITATO IL RICORSO PER L'AMMISSIONE E SIANO STATE AUTORIZZATE DAL TRIBUNALE

L'impresa ammessa a concordato preventivo con continuità aziendale o che sia stata autorizzata dal Tribunale dopo aver depositato il ricorso per l'ammissione a concordato ivi compresi i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, ai sensi dell'art. 186 bis del R.D. n. 267/1942 devono:

- compilare i form on line per procedere alla generazione della corrispondente "domanda di partecipazione" (A1). Nella stessa devono essere indicati tutti i soggetti di cui all'art. 80 c. 3 Codice, compresi i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando. Una volta compilata firmarla digitalmente;

- compilare e firmare digitalmente il Mod A.2-DGUE); indicare, in particolare, nella *Parte III, Sezione C)* la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi;

- compilare e firmare digitalmente il Mod. A.3 "Ulteriori Dichiarazioni", in particolare rendere la dichiarazione di essere stata ammessa a concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 – bis del regio decreto 16/03/1942 n. 267 o di essere stata autorizzata dal Tribunale dopo il deposito del ricorso per l'ammissione.

Sempre in questo Mod. A.3, devono indicare:

- il **nominativo del professionista** che ha redatto la relazione di cui all'art. 186 – bis del R.D. 267/1942 e che lo stesso è in possesso dei requisiti di cui all'art. 67 terzo comma, lettera d) del medesimo regio decreto.

- **produrre il CONTRATTO**, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si **obbliga** nei confronti del concorrente a **fornire i requisiti** e a **mettere a disposizione le risorse** necessarie per tutta la durata della concessione e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipula del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione al servizio oggetto della concessione.

L'operatore economico deve **inserire nell'apposito spazio** del sistema telematico il **contratto di avvalimento** in originale in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti, oppure mediante scansione della copia autentica dell'originale cartaceo rilasciata dal notaio.

Produrre la relazione di un professionista, ai sensi del comma 4 dell'art. 186-bis R.D. 267/1942, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del medesimo decreto, che attesta la conformità al piano di concordato di cui all'art. 161 del R.D. 267/1942 e la ragionevole capacità di adempimento del contratto, in originale in formato elettronico firmato digitalmente dal professionista. Qualora non sia disponibile l'originale in formato elettronico e firmato digitalmente, il concorrente dovrà inserire nel sistema la scansione della relazione originale cartacea sottoscritta dal professionista.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in R.T.C., purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. L'inserimento di tutta la documentazione prodotta dall'impresa mandante, nonché la materiale compilazione del form on line ad essa riferito, avviene a cura del soggetto indicato come mandatario.

L'impresa ausiliaria ex art. 186-bis R.D. 267/1942, deve:

- Compilare e firmare digitalmente il **modello A.4 "SCHEDA IMPRESA AUSILIARIA"**,: disponibile nella documentazione di gara, rendendo la dichiarazione di IMPEGNO verso il concorrente e verso l'amministrazione a mettere a disposizione per tutta la durata del contratto le risorse necessarie all'esecuzione del servizio oggetto della concessione e a subentrare all'impresa ausiliaria nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione al servizio oggetto della concessione. Si applica l'art. 89 Codice.

- compilare e firmare digitalmente **un modello distinto** di A.2-DGUE) - *Sezione A e B della Parte II, Parte III, Parte IV e Parte VI.*, in particolare indicando: *nella Sezione B della Parte II i DATI (incluso il loro ruolo) DI TUTTI I SOGGETTI PREVISTI DALL'ART. 80 c. 3 Codice, compresi i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando.*

NON E' INCLUSA nel Mod. A.2-DGUE la dichiarazione di impegno di cui sopra.

Detta dichiarazione, come già detto, DEV'ESSERE RESA nel Mod. A.4-"Scheda avvalimento" di cui sopra.

Il Comune di Poggibonsi verifica il permanere dei requisiti in capo alle imprese ausiliarie nelle successive fasi della procedura, compresa la fase di esecuzione del contratto.

L'impresa ausiliaria individuata dal concorrente non deve, a sua volta, trovarsi nella situazione di cui all'art. 186 bis R.D. 267/1942.

In ogni caso i concorrenti che dichiarano di trovarsi in una situazione ex art. 186 bis R.D. 267/1942. non possono ricorrere a più di una impresa ausiliaria.

Il modello A.2-DGUE) e A.4 sono firmati digitalmente dal soggetto munito del potere di rappresentanza dell'impresa ausiliaria e devono essere inseriti nell'apposito spazio su START da parte dell'**operatore economico** partecipante alla gara ovvero, in caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE, da parte della mandataria.

A.5) la GARANZIA FIDEIUSSORIA e la DICHIARAZIONE DI IMPEGNO, costituite secondo le modalità indicate al paragrafo dedicato.

A.6) l'IMPEGNO di un fideiussore individuato tra i soggetti di cui all'art. 93 comma 3 D.Lgs. 50/2016, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia fideiussoria, **a rilasciare la cauzione definitiva per l'esecuzione del contratto**, qualora l'offerente risultasse affidatario.

Si evidenzia che:

- nel caso in cui l'offerente presenti la fideiussione di cui al punto **A.5** (fideiussione bancaria o assicurativa), l'impegno può già fare parte integrante del contenuto della fideiussione di cui al medesimo punto **A.5**.

- nel caso in cui l'offerente abbia costituito cauzione secondo le modalità di cui al punto **A.5**. (deposito in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito) l'operatore economico deve, separatamente, produrre un ulteriore documento contenente impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 per l'esecuzione del contratto considerato che tale cauzione non contiene alcun impegno.

A.7) IL DOCUMENTO contribuito ANAC come già indicato al paragrafo dedicato. L'operatore economico deve riportare nell'apposito spazio creato su START la scansione in formato PDF/A della ricevuta del pagamento effettuato.

A.8) dichiarazione sostitutiva anti-pantouflage

B) DOCUMENTAZIONE TECNICA:

Si precisa che nessun elemento di costo riconducibile all'offerta economica presentata, **pena l'esclusione dalla gara**, dovrà essere contenuto in tale documentazione tecnica.

B.1 Contenuto dell'offerta tecnica

Ogni soggetto partecipante alla gara dovrà presentare un'offerta tecnica per il servizio oggetto della presente concessione che indichi in dettaglio, **pena l'esclusione dalla gara**, tutti gli elementi descrittivi richiamati al precedente par. 11.

B.2 Modalità di presentazione dell'offerta tecnica

L'offerta tecnica deve essere firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserita sul sistema telematico nell'apposito spazio previsto.

Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE **non ancora costituiti**, l'*offerta tecnica* deve essere sottoscritta con firma digitale da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE **già costituiti**, per i quali sussiste l'obbligo di produrre l'**atto costitutivo** secondo le indicazioni riportate precedentemente, l'*offerta tecnica* può essere sottoscritta con firma digitale dal solo soggetto indicato quale mandatario.

C) DOCUMENTAZIONE ECONOMICA

C.1) OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica deve contenere, **a pena di esclusione:**

a) Il **corrispettivo annuo** in valuta, oltre IVA di legge, soggetto a ribasso rispetto all'importo posto a base di gara pari a € 20.000,00 (ventimila/00) annui.

L'operatore economico deve indicare, **a pena di esclusione, i propri costi aziendali** concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, ex comma 10 dell'art. 95 del Codice. Tali oneri vengono già considerati compresi nell'importo lordo annuo del corrispettivo della gestione concessorio; tali costi non devono essere confusi con i costi per la sicurezza riferiti alla riduzione dei rischi interferenziali (pari a 0,00 per la concessione in oggetto).

b) **canone annuo** in valuta, oltre IVA di legge, che l'operatore economico si impegna a corrispondere alla Amm.ne Comunale per le prestazioni oggetto della presente concessione, di importo pari o superiore a quello posto a base di gara pari a € 4.000,00 (quattromila/00) annui.

In caso di discordanza tra l'importo scritto in lettere e quello scritto in cifre, farà fede quello scritto in cifre.

L'offerta economica dovrà essere sottoscritta da parte del titolare o legale rappresentante o procuratore dell'operatore economico concorrente ed inserita nella piattaforma START nell'apposito spazio predisposto.

L'offerta sarà vincolante per minimo 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza del termine per la sua presentazione.

Tutta la documentazione richiesta in gara nonché le relative offerte (tecnica ed economica) dovranno essere rese dagli operatori economici, e ricevute dalla stazione appaltante, esclusivamente tramite la piattaforma informatica START; non saranno accettate, e quindi, ammesse documentazioni e offerte inoltrate con modalità difformi rispetto a quelle previste nel bando di gara e nel presente disciplinare.

ATTENZIONE

Ai sensi di quanto previsto al comma 9 dell'art. 83 del Codice, non è ammissibile il soccorso istruttorio per l'offerta tecnica ed economica.

Per presentare l'offerta economica il fornitore dovrà:

- **Accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- **Compilare** il form on line;
- **Scaricare** sul proprio pc il documento "offerta economica" generato dal sistema;
- **Firmare** digitalmente il documento "offerta economica" generato dal sistema, senza apporre ulteriori modifiche;
- **Inserire** nel sistema il documento "offerta economica" firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.
- Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE **non ancora costituiti**, l'*offerta economica* deve essere sottoscritta con firma digitale da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE.
- Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE **già costituiti**, per i quali sussiste l'obbligo di produrre l'**atto costitutivo** secondo le indicazioni riportate precedentemente, l'*offerta economica* può essere sottoscritta con firma digitale dal solo soggetto indicato quale mandatario.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario di concorrenti o G.E.I.E. di tipo orizzontale, l'offerta presentata determina la loro responsabilità solidale nei confronti della Amministrazione nonché nei confronti degli eventuali subappaltatori e fornitori.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario di concorrenti o G.E.I.E. di tipo verticale, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale della mandataria.

Ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto.

20. NOTE PER L'INSERIMENTO DEI DATI E LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La dimensione massima di ciascun file inserito nel sistema è pari a 40 MB mega byte.

Nel caso **occorra** apportare delle modifiche a documenti prodotti in automatico dal sistema sulla base di form on line, è necessario ripetere la procedura di compilazione del form on line e ottenere un nuovo documento. Questa procedura si applica ad esempio all'offerta economica e alla "domanda di partecipazione".

21. MOTIVI DI ESCLUSIONE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

L'Amministrazione esclude i concorrenti ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016 quando il concorrente:

- Non abbia inviato tramite il sistema la documentazione richiesta dal presente disciplinare entro il termine stabilito al precedente par. 1, anche se sostitutivi di offerta precedente;
- Abbia inserito la documentazione economica di cui al par. 12), all'interno degli spazi presenti nella procedura telematica destinati a contenere documenti di natura amministrativa, tecnica o all'interno della "Documentazione amministrativa aggiuntiva".
- Abbia inserito la documentazione tecnica di cui al par. 11), all'interno degli spazi presenti nella procedura telematica destinati a contenere documenti di natura amministrativa o all'interno della "Documentazione amministrativa aggiuntiva".

Determina l'esclusione dalla gara il fatto che l'OFFERTA ECONOMICA di cui al par. 12):

- sia assente o non firmata digitalmente
- non contenga l'indicazione del prezzo offerto e le dichiarazioni presenti nel modello generato dal sistema;
- sia pari o in aumento rispetto all'importo stimato a base di gara;
- in caso di RTI ancora da costituire non sia sottoscritta da tutti i componenti

Determina l'esclusione dalla gara il fatto che, in caso di raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE non ancora costituiti, l'Offerta economica di cui al par.12):

- non contenga l'impegno che nel caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno, con unico atto, mandato speciale con rappresentanza ad una di esse, designata quale mandataria.

Sono escluse altresì offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o incompleto, ovvero riferite ad offerta relativa ad altra gara.

L'amministrazione infine, esclude dalla gara le offerte individuate anormalmente basse a seguito del procedimento di cui all'art. 97 del D.Lgs. 50/2016.

22. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA BUSTA “A”

La gara si svolgerà in modalità telematica presso gli uffici comunali di Via A. Volta 55 a Poggibonsi in sala aperta al pubblico in data **25/03/2022 ore 09:00**. La prima seduta pubblica avrà luogo nel giorno indicato al paragrafo 1 del presente atto e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti su START mediante invio di e mail e/o pubblicato come COMUNICATO dell'Amministrazione.

Nello stesso modo e con lo stesso preavviso saranno comunicate le successive sedute.

La Stazione appaltante procederà, in seduta pubblica, a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare eventualmente la procedura di soccorso istruttorio;
- c) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.
- d) a verificare la correttezza formale delle buste tecniche dei concorrenti ammessi.

23. COMMISSIONE GIUDICATRICE

Ai sensi della norma transitoria di cui all'art. 216, comma 12, D.Lgs n. 50/2016, la Commissione Giudicatrice sarà nominata secondo quanto previsto dalla disciplina comunale interna in materia, comunque dopo il termine di scadenza per la presentazione delle offerte e costituita da un numero dispari di commissari nominati ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016.

In sede di nomina della Commissione, ai membri della stessa saranno comunicati i nominativi degli operatori economici partecipanti affinché rilascino la dichiarazioni di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 77 del Codice.

La Stazione appaltante pubblica sul profilo di committente, in "Amministrazione trasparente" la composizione della commissione e i curricula dei componenti ai sensi dell'art. 29 c. 1 del Codice.

24. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA - APERTURA DELLE BUSTE “B”, “C”, “D” (VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE)

La Commissione, in una o più sedute riservate, effettua la valutazione delle offerte tecniche dei soggetti abilitati sulla base dei criteri stabiliti nel presente disciplinare.

La Commissione procede:

1. al calcolo dei punteggi dei criteri tecnici, alla somma del punteggio complessivo relativo all'offerta tecnica (senza riparametrazione) e ad inserire il suddetto punteggio sulla piattaforma START;
2. all'apertura delle buste contenenti l'offerta economica;

Il Sistema START in automatico:

- effettua la valutazione delle offerte economiche, attribuendo alle stesse un punteggio;
- provvede alla sommatoria tra il punteggio tecnico e quello economico e predispone la graduatoria;
- indica i concorrenti che hanno formulato eventuale offerta anomala ai sensi dell'art. 97 comma 3 Codice.

In caso di offerte che abbiano lo stesso punteggio complessivo, si prediligerà il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio relativo all'offerta tecnica e, in caso di ulteriore parità, si procederà al sorteggio per addivenire all'aggiudicazione.

Accertata l'eventuale presenza di offerte anormalmente basse, la Commissione trasmette l'offerta al RUP, il quale procederà alla verifica di congruità delle offerte stesse come previsto dalle Linee Guida n. 3 "*Nomina ruolo e compiti del responsabile del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*" eventualmente richiedendo l'intervento della stessa Commissione già costituita.

L'aggiudicazione della concessione è adottata con determinazione dirigenziale.

25. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 97 comma 6 ultimo capoverso del Codice, nel caso in cui la migliore offerta appaia anomala per eccesso di rialzo, potrà richiedere spiegazioni sulla serietà e congruità dell'offerta, anche indicando all'operatore economico di esplicitare, la coerenza e la sostenibilità dell'offerta stessa rispetto, in particolare, ai costi da sostenersi per le attività della concessione e alla valutazione del suo valore stimato.

Non saranno prese in considerazione, anche per quanto al comma 10 dell'art. 95 del Codice, giustificazioni riguardanti i trattamenti salariali minimi inderogabili del personale e gli oneri per la sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

All'offerente è assegnato un termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta, inviata all'indirizzo PEC autorizzato, per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni.

La stazione appaltante esclude l'offerta, a prescindere dalle giustificazioni, qualora il concorrente non presenti le giustificazioni stesse entro il termine stabilito.

26. AVVERTENZE

Non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata.

E' possibile, nei termini fissati, ritirare l'offerta presentata.

Una volta ritirata un'offerta precedentemente presentata, è possibile, rimanendo nei termini fissati dal presente documento, presentare una nuova offerta.

La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nel presente disciplinare con rinuncia ad ogni eccezione.

La presentazione delle offerte è compiuta quando il concorrente ha completato tutti i passi previsti dalla procedura telematica e viene visualizzato un messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell'offerta e l'orario della registrazione.

Il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di una offerta dopo il termine perentorio indicato nel presente disciplinare.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non dare luogo alla gara o di prorogarne la data ove lo richiedano motivate esigenze, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.

L'Amministrazione ha facoltà di non procedere all'aggiudicazione definitiva se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

L'Amministrazione ha facoltà di procedere all'aggiudicazione definitiva anche in presenza di una sola offerta, conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non dar luogo all'aggiudicazione definitiva ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico.

L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta.

L'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, è tenuto ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore, dal subappaltatore e dai subcontraenti della filiera delle imprese interessati al presente appalto e il codice CIG.

27. CONCLUSIONE DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata dalla commissione giudicatrice in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

A decorrere dall'aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 lett. a) e tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di partecipazione.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni (stand still) dall'invio dell'ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett. a). Il termine dilatorio non si applica quando è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando/disciplinare di gara o se queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice. Contestualmente, la garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente, ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice.

Si informa che, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del Codice potrà essere dato avvio all'esecuzione del contratto anche in via di urgenza, con le modalità ivi previste.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. L'Amministrazione procedente procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo in graduatoria. Nell'ipotesi in cui la concessione non possa essere aggiudicata neppure a quest'ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (D.Lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia).

Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del D.Lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verificano le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.

Il contratto di concessione è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Circa il controllo sul possesso dei criteri di selezione ex art. 83:

Ai fini di procedere al controllo circa i requisiti autodichiarati, il Comune di Poggibonsi, prima di aggiudicare la concessione, richiede all'offerente cui ha deciso di aggiudicare la concessione nonché al 2^a classificato di presentare DOCUMENTI COMPLEMENTARI aggiornati, conformemente all'art. 86 Codice, consistenti in certificati, dichiarazioni e gli altri mezzi di prova di cui all'art. 86 Codice e all'All. XVII come prova dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 Codice e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 Codice. (art. 85 c. 5).

A TAL FINE, IN UN'OTTICA DI CELERITA' DEL PROCEDIMENTO, LE DITTE SONO INVITATE A PREMUNIRSI GIA' IN FASE DI GARA DEI DOCUMENTI COMPLEMENTARI IN CASO DI RICHIESTA DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE, SECONDO QUANTO PREVISTO DALL'ART. 86 E ALLEGATO XVII CODICE.

Questa Amministrazione, in ogni caso, si riserva la facoltà, come del resto riconosciuto dalla stessa Circolare del Ministero n. 3 del 18/07/2016, di richiedere direttamente all'Autorità pubblica o al soggetto terzo la documentazione complementare a riprova di quanto dichiarato dallo stesso operatore economico. In quest'ottica si invita gli operatori economici ad indicare, in corrispondenza al singolo dato del Mod. A2-DGUE) – laddove richiesto – anche l'Autorità pubblica o il soggetto terzo che possono fornire la documentazione richiesta.

Quando tale prova non sia fornita entro il termine individuato, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella scheda di rilevazione, **l'Amministrazione procede all'esclusione del concorrente dalla gara.**

Il dirigente responsabile del contratto nel caso in cui l'offerente individuato come aggiudicatario si trovi nella situazione di cui all'art. 186 bis R.D. 267/1942, con la medesima richiesta di cui sopra, chiederà allo stesso, **qualora in fase di presentazione dell'offerta sia stata prodotta una scansione della relazione**, di produrre:

- l'originale della relazione del professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del medesimo decreto, che attesta la conformità al piano di concordato di cui all'art. 161 del R.D. 267/1942 e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

Circa il controllo sul possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 Codice

Ai fini della prova dei requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. 80, si veda art. 86 c. 2.

Sui soggetti da sottoporre a controllo sono effettuati altresì i controlli sui requisiti di ordine generale dichiarati ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 per la partecipazione alla gara. Tali controlli sono effettuati:

- in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E. nei confronti di tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento o del consorzio o del G.E.I.E.;

- in caso di consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 i suddetti controlli sono effettuati sia nei confronti del consorzio che nei confronti dei consorziati indicati nella "domanda di partecipazione" A.1 come soggetti per i quali il consorzio concorre;

- in caso di avvalimento, i suddetti controlli sono effettuati anche nei confronti dei soggetti indicati dal concorrente come ausiliari.

- nel caso fallimento, concordato con continuità aziendale ex art. 110 c. 3 e concordato con continuità aziendale ex art. 186bis R.D. 267/1942, i suddetti controlli sono effettuati anche nei confronti dell' eventuale ausiliario.

Nel caso in cui l'operatore economico sia una micro, piccola o medio impresa (MPMI), per tali intendendo le imprese che rientrano nella definizione di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003, i controlli di cui sopra verranno effettuati, ai sensi

dell'art. 13 della legge 180/2011, solo qualora il suddetto operatore risulti aggiudicatario ovvero membro di operatore riunito aggiudicatario ovvero consorziata esecutrice di un consorzio ex art. 45, lett. b) e c) D.Lgs. 50/2016 aggiudicatario, ovvero ausiliaria anche ai sensi dell'art. 186bis R.D. 267/1942 dell'aggiudicatario. Rimane fermo il controllo sulla veridicità della dichiarazione resa dall'operatore relativa alla sua qualifica di MPMI ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003.

In relazione alle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti, all'affidamento di subappalti e alla stipula dei relativi contratti, l'Amministrazione può comunque effettuare controlli ai sensi della vigente normativa e in particolare del D.P.R. 445/2000, nei confronti dei soggetti che partecipano in qualunque forma alla presente concessione.

Nel caso in cui risulti che l'operatore economico, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, si trovi in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell'art. 80 del Codice, il Comune di Poggibonsi procede all'esclusione dalla procedura, salva l'ipotesi di cui al c. 7 (*self-cleaning*).

Nel caso in cui risulti che l'operatore economico non abbia le capacità minime richieste dall'art. 83 o si trovi in una situazione che determina un motivo di esclusione ai sensi dell'art. 80 Codice, l'Amministrazione procede:

- all'esclusione del concorrente;
- alla segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione ai fini dell'adozione da parte della stessa dei provvedimenti di competenza per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione.
- alla nuova aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria;
- relativamente all'aggiudicatario, all'escussione della cauzione provvisoria prodotta.

Ai sensi dell'art. 95 c. 15 D.Lgs. 50/2016, ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

28. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il Comune di Poggibonsi dichiara che, in esecuzione agli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, relativamente al presente contratto/ bando, potrà trattare i dati personali del contraente sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge.

Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e comunque in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.

In qualsiasi momento potrete esercitare i diritti di cui al Regolamento UE 679/2016.

Il Titolare del trattamento è il Comune di Poggibonsi.

Per maggiori informazioni sul tema, si rinvia alla specifica scheda "GDPR- Informativa appalti", disponibile nella documentazione di gara.

29 - COMUNICAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE, RESPONSABILITA' DEL PROCEDIMENTO E ACCESSO AGLI ATTI

L'Amministrazione effettua le comunicazioni di cui all'art. 76 del Codice esclusivamente a mezzo START. In caso di comunicazioni da inoltrare al domicilio eletto dal concorrente, le stesse avverranno esclusivamente tramite PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal concorrente nella documentazione di gara.

Accesso agli atti del procedimento

Il diritto di accesso agli atti della presente procedura è disciplinato dall'art. 53 del D.lgs. n. 50/2016 e, per quanto in esso non espressamente previsto, dalla L. 241/1990 e successive modificazioni. In particolare si dà atto che l'accesso informale è consentito entro dieci giorni dall'invio della comunicazione dei provvedimenti prevista dallo stesso articolo, salvi i provvedimenti di esclusione o differimento dell'accesso adottati dal Comune, nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì 9.00-12.00.

Dichiarazione in materia di accessibilità all'art. 53 del D.LGS. 50/2016

Al fine dell'applicazione dell'art. 53 del D.lgs. 50/2016, l'impresa concorrente ha l'obbligo di evidenziare le eventuali parti dell'offerta e della documentazione a suo corredo costituenti segreti tecnici o commerciali, o ulteriori aspetti riservati dell'offerta stessa (e dunque sottratte all'eventuale accesso agli atti del procedimento). A tal fine, dovrà rendere motivata e comprovata dichiarazione, evidenziando in modo puntuale ed espresso le suddette parti dell'offerta.

In mancanza dell'indicazione puntuale delle parti costituenti segreti tecnici o commerciali o ulteriori aspetti riservati, come pure in mancanza della relativa comprovata motivazione, l'offerta e tutta la documentazione a suo corredo, saranno da intendere come interamente accessibili.

La stessa motivata e comprovata dichiarazione dovrà essere presentata dall'impresa concorrente con riferimento alle giustificazioni dell'offerta, qualora richieste dall'Amministrazione. Anche in tale caso, in mancanza dell'indicazione puntuale delle parti costituenti segreti tecnici o commerciali o ulteriori aspetti riservati, come pure in mancanza della relativa comprovata motivazione, la documentazione prodotta in sede di giustificazioni sarà da intendersi come interamente accessibile.

In ogni caso, resta ferma la facoltà dell'Amministrazione di valutare le dichiarazioni del concorrente ai sensi del citato art. 53 del D.lgs. 50/2016, della L. 241/1990 e del D.P.R. 184/2006. Si precisa che in caso di richiesta di accesso agli atti della presente procedura di affidamento, le previsioni di cui al presente punto "Dichiarazione in materia di accessibilità agli atti ex art. 53 del D.lgs. n. 50/2016", costituiscono comunicazione ai sensi dell'art. 3 DPR 184/2006, fermo restando che l'Amministrazione si riserva di valutare comunque le dichiarazioni del concorrente ai sensi del citato art. 53 del D.lgs. 50/2016, della L. 241/1990 e del D.P.R. 184/2006.

Spese contrattuali

Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa. Tutte le spese relative all'appalto e consequenziali, sono a carico dell'aggiudicatario, che dovrà effettuarle su comunicazione della Segreteria Generale, unitamente al versamento del deposito cauzionale definitivo. Le spese contrattuali sono calcolate in circa € 1.500,00/1.600,00.

30. CODICE DI COMPORTAMENTO

Il soggetto aggiudicatario dichiara di volersi attenere e di impegnarsi a far applicare ai propri dipendenti gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento speciale del Comune di Poggibonsi" – approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 332/2013 – che integra e specifica le previsioni del codice di comportamento dei dipendenti pubblici ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e definisce i doveri minimi di diligenza, lealtà imparzialità e buona condotta che i dipendenti pubblici sono tenuti ad osservare.

La stazione appaltante ai sensi e per gli effetti dell'art. 42, DLgs. 50/2016 "Conflitto di interesse", con riferimento a tutte le fasi dello svolgimento della procedura di aggiudicazione di cui al presente atto, vigila

affinché, in caso di conflitto di interesse, il proprio personale si astenga dal partecipare alla procedura nel suo complesso inclusa la fase di esecuzione del contratto.

31. NULLITA' DEL CONTRATTO PER MOTIVI ANTICORRUZIONE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1338 del codice civile si riporta l'art. 53, comma 16-ter. D.Lgs 165/2001 (così come modificato dalla L. 190/2012), che prevede il cd "pantouflage – revolving doors": I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.